

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CATANIA**

***SEMINARI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE***

***IL RUOLO DELL'INGEGNERE NELLA SOCIETA'
E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE***

RELATORI:

Dott. Ing. Carmelo Maria Grasso

Dott.ing.Aldo Abate

Catania 25 gennaio 2011

I PARTE

➤ Gli Ordini Professionali

Legge 24 giugno 1923 n 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

- Art. 2: Istituzione dell'ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti;
- Art. 4: Obbligo iscrizione all'ordine per esercitare attività professionale,
- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:
 1. Forma e rivede annualmente l'albo;
 2. Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 3. Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari;
 4. Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.

Gli Ordini Professionali

La legislazione italiana relativa all'ordinamento della professione di Ingegnere, invariata da oltre ottant'anni, è oggi in via di aggiornamento, sia per l'impulso dato dalle profonde modificazioni ed innovazioni intervenute nelle discipline che caratterizzano l'ingegneria moderna, sia per effetto dei prossimi interventi di omogeneizzazione delle normative vigenti nei diversi Stati in tema di lavoro, professione ed attività ingegneristiche in genere, attualmente in avanzato stadio di elaborazione al Parlamento europeo.

Il DPR 5 Giugno 2001 n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, suddivide l'Albo degli Ingegneri, sia nella sezione A che nella sezione B e istituisce per ogni sezione 3 settori a), b) e c).

Gli Ordini Professionali

- La tabella sottostante riporta le date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali.

- **Ordine / Collegio**

	Anno di Costituzione
•	
• • Notai	1913
• • Ingegneri	1923
• • Architetti	1923
• • Chimici	1928
• • Geometri	1929
• • Periti Industriali	1929
• • Avvocati e Procuratori	1933
• • Medici Chirurghi	1946
• • Veterinari	1946
• • Farmacisti	1946
• • Dottori Commercialisti	1953
• • Ragionieri e Periti Commerciali	1953
• • Giornalisti	1963
• • Geologi	1963
• • Biologi	1967
• • Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1976
• • Odontoiatri	1986
• • Psicologi	1989

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

Capo I dell'Albo

- Art. 1: In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti ;
- Art. 3: L'Albo conterrà per ogni iscritto tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività professionale;
- Artt. 4 e 5: Obbligo superamento esame di Stato per svolgere attività professionali ed iscriversi all'ordine;
- Art. 7: Modalità presentazione domanda e documenti da allegare per iscrizione all'ordine;
- Art. 8: Il Consiglio deve deliberare sull'istanza di iscrizione entro 3 mesi;
- Art. 10: Eventuali ricorsi avversi alla decisione del Consiglio vanno presentati al C.N.I.

Capo IV Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere.

- Art.51: Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

**Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n.
328**

Sezione "A"

- a)** per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "A" le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Sezione "B"

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Capo V Disposizioni generali.

- Art. 57: L'ordine e rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia;
- Art. 62: Gli ingegneri impiegati in una pubblica amministrazione iscritti all'albo, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per l'eventuale esercizio della libera professione. I suddetti ingegneri ove non sussista incompatibilità di leggi per svolgere la libera professione devono avere autorizzazione dei capi gerarchici.

Legge 25 aprile 1938 n° 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulla funzioni relative alla custodia degli albi.

- Art. 1: Gli ingegneri non possono esercitare la professione se non iscritti nell'albo professionale;
- Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell'albo professionale e se iscritti devono essere cancellati.

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 integrato dal D.L. del 24/06/2005

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

- Art. 1: La custodia dell'albo e le funzioni disciplinari sono devolute al Consiglio dell'Ordine;
- Art. 2: I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti e restano in carica quattro anni;
- Art. 5-15: Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II Delle commissioni centrali

- Art. 10-14: Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.

Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri

- Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli degli ordini in sede giurisdizionali; Successivo appello Corte di Cassazione.
- Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la professione di ingegnere.

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri.

- Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all'Autorità Giudiziaria, da cui sono controllati;
- Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza
- Per iscriversi all'Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito professionale (recente parere C.N.I).

Compiti istituzionali degli Ordini.

1. Forma e rivede annualmente l'albo;
2. Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
3. Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionale e sulla liquidazione degli onorari;
4. Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.

Federazioni o Consulte Regionali

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Esse sono state costituite, in quasi tutte le regioni d'Italia.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;

promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;

designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale ;

- promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;

curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

II PARTE

➤ Norme di etica

La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale.

La sua attività ha una valenza di pubblico interesse
(C.P. art. 359)

Il suo operato deve sempre essere svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt.1228 – 2049 – 2232)

La funzione che si trova a svolgere richiede:

1. Un riconoscimento giuridico che ne descriva le responsabilità civili e penali.
2. Una serie di norme etiche che condizionino il suo comportamento da un punto di vista morale.
3. La sua figura deve essere tutelata affinché il suo ruolo nella società sia riconosciuto da tutti.

Il solo organo legittimato ad emanare norme comportamentali che condizionino l'operato dell'ingegnere è l'Ordine provinciale.

Il C.N.I. può solo assolvere una funzione di indirizzamento e riassumere il lavoro svolto dai singoli Ordini.

La Responsabilità dell'Ingegnere:

L'Ingegnere, sotto qualsiasi forma eserciti la professione, è comunque responsabile di ogni atto professionale compiuto.

Per responsabilità s'intende l'assunzione di obbligazioni verso altri che si manifestano in:

- obbligazioni di mezzi (ad esempio per l'attività di progettazione)
- obbligazioni di risultati (ad esempio attività di direzione lavori)

La responsabilità può essere di natura civile o di natura penale, a seconda che i reati commessi durante l'esercizio della professione siano in violazione delle Disposizioni contemplate nel codice civile o nel codice penale.

La responsabilità civile, che in genere comporta un risarcimento del danno arrecato al contraente o a terzi, raramente è personale (errore di progettazione) e generalmente ricade sull'azienda, impresa o ente per conto del quale l'Ingegnere viene ad operare, sia come libero professionista, sia come dipendente. Ovviamente, in quest'ultimo caso, l'azienda potrà rivalersi in tutto o in parte sul professionista stesso.

Per quanto concerne la responsabilità penale essa ricade esclusivamente sul professionista che è incorso nel reato.

Escludendo l'intenzionalità (delitto doloso), i reati penali in cui può incorrere l'Ingegnere, durante l'espletamento della propria attività professionale, sono di natura colposa, conseguenza di negligenza, omissioni, imprudenza o imperizia.

Particolarmente esposti a queste ricadute sono sia i liberi professionisti che i dipendenti operanti nelle molteplici problematiche connesse con la sicurezza.

Concetto di Etica:

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, una abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di “Bene” o “Male” nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.

L'etica professionale si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.

Un codice disciplinare si basa su alcune assunzioni:

1. Deve essere implicita una ferma convinzione della validità delle regole che lo compongono.
2. Deve essere chiaro che al momento dell'iscrizione ad un Ordine professionale si assume implicitamente l'obbligo al perseguimento degli scopi per i quali le norme vengono create.
3. Esse regolano la nostra condotta a tutti i livelli di prestazione d'opera e nella nostra vita sociale.
4. E' richiesta una preparazione culturale per comprenderne gli scopi e le implicazioni.
5. I suoi dettati non devono essere visti come un impegno ma come una guida.

Le figure che sono responsabili della corretta divulgazione e che devono farsi carico della necessaria preparazione dei professionisti che dovranno seguire il codice deontologico sono:

1. Il mondo scolastico

2. Le strutture accademiche universitarie e para-universitarie

3. Gli Ordini e i Collegi professionali

4. La società, i suoi Enti e le sue Strutture

La Scuola e l'Università devono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso i temi della responsabilità civica e il rispetto delle regole
- Favorire la consapevolezza del ruolo che i loro studenti avranno nei confronti della società al termine degli studi
- Incentivare la ricerca in ambito etico e morale per quanto attiene le singole professioni
- Far comprendere come la Tecnica abbia quasi sempre implicazioni di ordine Etico e non favorire all'opposto l'eccessiva specializzazione vuota di conseguenze morali o sociali
- Collaborare con le altre figure che si occupano di tali aspetti della professione

Gli Ordini e i Collegi devono

- Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell'etica nell'esercizio della professione
- Promuovere i temi della morale e dell'etica nell'attività professionale
- Tutelare anche tramite il codice deontologico la professione che rappresentano
- Attivarsi tramite provvedimenti disciplinari qualora le norme del codice non vengano rispettate

Gli Enti e la Pubblica Amministrazione devono:

- Fornire il loro appoggio anche in questo campo agli organi di rappresentanza di categoria in quanto il lavoro svolto in questo ambito assolve più di altri a esigenze di pubblico interesse e di pubblica utilità
- Svolgere una funzione di informazione nei confronti della cittadinanza che risulti sensibilizzata a determinati temi e sia consapevole di essere tutelata dall'opera delle associazioni professionali
- Collaborare con gli Ordini al fine di reprimere e punire casi di inosservanza del codice deontologico

III PARTE

- Norme di etica: Il codice approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, recepito ed integrato dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania.

Il codice si sviluppa in sei titoli fondamentali:

1. Principi Generali;
2. Rapporti con l'Ordine;
3. Rapporto con i Colleghi;
4. Rapporto con il Committente;
5. Rapporto con la Collettività e l'Ambiente;
6. Disposizioni finali.

Principi Generali:

1. La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano
2. L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico
3. Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa
4. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza
5. rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione
6. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto
7. L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza

Rapporti con l'Ordine:

1. Obbligo della collaborazione con l'Ordine
2. Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
3. Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
4. Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio

Rapporti con i Colleghi:

1. Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
2. Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
3. Astensione da critiche denigratorie
4. Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione (pubblicità scorretta o ingannevole, assicurazione di fornire vantaggi esterni al rapporto professionale etc...)

Subentro di incarico:

1. L'ingegnere può subentrare ad altro professionista solo dopo l'accertamento che la committenza abbia comunicato l'esonero;
2. Deve informare l'Ordine qualora sorgano controversie;

Rapporti con il Committente:

1. Il rapporto è di natura fiduciaria
2. Affermazione dei principi di lealtà e correttezza
3. L'ing. è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza
4. Deve attenersi ai tariffari professionali
5. Deve evitare (e nel caso deve informarne il committente) situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc...

Rapporti con la Collettività e l'Ambiente:

1. Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui
2. Evitare di arrecare danni all'ambiente
3. Rispetto dei beni culturali, storici, architettonici e dell'ambiente
4. Massima valorizzazione delle risorse naturali
5. Minimo spreco delle risorse energetiche
(vd. L. 10/91 sul risparmio energetico)
6. Partecipazione alla vita sociale

Norme di Attuazione:

1. Incompatibilità:

1. Incarichi (come giudice, progettista di PRG, collaudi, etc) al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
2. Abuso di potere
3. Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
4. Partecipazioni a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere

Norme di Attuazione:

2. Rapporti con l'Ordine
3. Rapporti con i Colleghi
4. Rapporti con il Committente
5. Rapporti con la Collettività

IV PARTE

- Il provvedimento disciplinare


Il provvedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare

1. Gli Ordini provinciali sono competenti nel processo disciplinare di primo grado degli iscritti. Il provvedimento ha natura amministrativa.

Le fasi del provvedimento disciplinare:

1. Il Presidente avvia l'istruttoria e ascolta il Professionista;
2. Il Presidente chiude l'istruttoria e relaziona al Consiglio che delibera di archiviare o di instaurare il giudizio disciplinare;



Giudizio
disciplinare


Designazione di un relatore e tramite ufficiale giudiziario ordine di comparire innanzi al Consiglio per un'audizione

Il provvedimento disciplinare

Il Consiglio sentito il relatore ed il Professionista delibera:



Archiviare



Procedere



1. Avvertimento (nota scritta)
2. Censura per deplorare comportamento scorretto
3. Sospensione dall'albo (max 6 mesi)
4. Radiazione o cancellazione dall'albo.

Le fasi 2 , 3 e 4
devono essere
notificate al
Professionista per
mezzo di ufficiale
giudiziario

Il provvedimento disciplinare

Ricorso del Professionista avverso al provvedimento disciplinare:

1. Consiglio Nazionale Ingegneri (secondo grado di giudizio).
2. Corte di Cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio).